



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VICENZA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|---------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | MANDUZIO | STEFANO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PIEROBON | BRUNO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | PIPESCHI | GIANNI | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [redacted]/14 depositato il 21/03/2014
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6507 [redacted]/2013 ASSENTE 2008 RITENUTE
 - avverso ATTO CONTESTAZI n° SANZIONI T65CO [redacted]/2013 ASSENTE 2008 RITENUTE
- contro:

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

[redacted]

[redacted]

difeso da:

[redacted]

[redacted]

difeso da:

[redacted]

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° [redacted]/14 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/09/2015 ore 09:30

SENTENZA

N°

792/4/15

PRONUNCIATA IL:

21 SET 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28 SET 2015

Il Segretario

L' ASSISTENTE TRIBUTARIO

[redacted]



(segue)

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 254/14 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/09/2015

ore 09:

[Redacted]

difeso da:

[Redacted]

[Redacted]

difeso da:

[Redacted]

[Redacted]

difeso da:

[Redacted]

- sul ricorso n. 254/14
depositato il 21/03/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T65072232013 ASSENTE 2010
RITENUTE

- avverso ATTO CONTESTAZI n° SANZIONI N.T65CO2232013 ASSENTE 2010
RITENUTE

contro:

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

[Redacted]

[Redacted]

difeso da:

[Redacted]

[Redacted]

difeso da:

[Redacted]





(segue)

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 14 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/09/2015

ore 09:30

difeso da:

difeso da:

difeso da:

- sul ricorso n. 114
depositato il 21/03/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6507 2013 ASSENTE 2009
RITENUTE
- avverso ATTO CONTESTAZI n° SANZIONI T65CO 2013 ASSENTE 2009
RITENUTE
contro:

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

difeso da:



(segue)

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 24/14 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/09/2015

ore 09:3

difeso da:

difeso da:

difeso da:



Motivi della decisione

La _____ ha proposto ricorso avverso gli avvisi d'accertamento relativi agli anni d'imposta 2008, 2009, 2010, nonché l'atto di contestazione per il periodo d'imposta 2010, evidenziando l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 37 bis DPR n. 600/1973 e richiamando il nuovo disposto di cui all'art. 1 D.Lvo 05/08/15 n. 128, che ha introdotto l'art. 10 bis L. n. 212/2000, ritenuto applicabile anche alle fattispecie realizzate in epoca sottoposta al regime normativo previgente, il quale esclude la configurabilità delle ipotesi di elusione e di abuso del diritto se vi siano valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzato e gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa, nonché stabilisce che resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni che comportano un diverso carico fiscale.

La ricorrente ha concluso per l'annullamento degli atti impugnati e comunque per l'eliminazione delle sanzioni.

L'ufficio finanziario si è costituito in giudizio ribadendo le argomentazioni di cui agli atti impugnati, illustrandone adeguatamente le ragioni e controdeducendo ai motivi dei ricorsi, così da concludere per il rigetto dei ricorsi.

I ricorsi sono stati riuniti per connessione e trattati in unica discussione.

I ricorsi riuniti vanno accolti.

Non occorre richiamare (e dibattere in ordine all'applicabilità dello stesso alla presente fattispecie) il disposto di cui al succitato art. 1 D.Lvo 05/08/15 n. 128 che ha introdotto l'art. 10 bis L. n. 212/2000, per deliberare nel senso dell'insussistenza, nella presente vicenda, di atti od operazioni elusivi, anche ai sensi della normativa di cui all'art. 37 bis DPR n. 600/1973.

Infatti, il contenuto di tale disposizione da ultimo citata concerne "atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, che siano privi di valide ragioni economiche, diretti ad



aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni d'imposte o rimborsi, altrimenti indebiti".

Nella fattispecie in esame, non si può affermare che il complesso dei negozi compiuti sia privo di valide ragioni economiche, perché il processo di complessiva riorganizzazione e ristrutturazione delle società (e dei rapporti tra le medesime) incide in modo rilevante e significativo nelle attività economiche da queste realizzate (ed infatti la nuova normativa riconosce la valenza del miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa).

Né si può rinvenire, nel complesso degli atti e dei negozi realizzati nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione, anche se valutati in collegamento tra loro, qualche carattere di artificiosità, mediante l'utilizzo anormale di strumenti giuridici consentiti, al fine di ottenere riduzioni d'imposta ovvero rimborsi altrimenti non spettanti. Non emerge, infatti, alcuna complessiva finalità di aggirare obblighi o divieti, ma soltanto la volontà di realizzare un'effettiva ristrutturazione societaria.

Le modalità con le quali tale risultato poteva essere conseguito non possono essere sindacate di per sé (ed infatti la nuova normativa riconosce la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali distinti e tra operazioni che comportano un diverso carico fiscale).

Né risulta comunque dimostrato che davvero complessivamente i negozi in esame abbiano determinato una effettiva riduzione d'imposta, dovendo valutarsi il rapporto tra le due diverse situazioni d'imposta al momento di effettiva maturazione dei presupposti per la rispettiva riscossione, che è distinto nella tempistica in ragione della diversità dei negozi giuridici utilizzabili.

Poiché l'accoglimento dei ricorsi consegue ad un'interpretazione di norme di diritto comunque opinabile, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio

PQM



Accoglie i ricorsi riuniti.

Spese compensate .

In Vicenza, il 21/09/15



Il Presidente estensore



